



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

SEDUTA del 21/09/2020

OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE N. 6 AL PROGETTO DI PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE COMPRENDEnte I COMUNI DI ENEMONZO, LAUCO, RAVEO E VILLA SANTINA (ART.6 L.R. N.42/1996).

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventuno** del mese di **Settembre** alle ore **19:30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
GIATTI DOMENICO	Sindaco	X	
MECCHIA STEFANO	Vice Sindaco	X	
CIMENTI NICOLA	Assessore	X	
PETRIS SILVIA	Assessore	X	
DAMIANI PAOLO	Assessore	X	

5

0

Assiste il **Segretario Comunale** dott.ssa **Paola Bulfon**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Domenico Giatti** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti scritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

L A G I U N T A C O M U N A L E

VISTA la Convenzione tra i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Raveo e Lauco stipulata in data 23.10.2017 con la finalità di provvedere in modo coordinato ed in forma associata alla gestione del Parco intercomunale delle Colline Carniche ed il successivo atto stipulato in data 13.05.2020 con il quale è stato prorogata al 31.12.2025 la durata della convenzione stessa, indicando come Ente capofila il Comune di Villa Santina;

ATTESO che:

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12.10.1999 n.0318/Pres. come rettificato con DPGR n.0355/Pres. del 09.12.1999 è stato approvato il progetto di Parco intercomunale delle Colline Carniche comprendente i Comuni di Enemonzo, Raveo e Villa Santina adottato con delibera consiliare da parte dei singoli Comuni;
- con decreto del Presidente della Regione n.049/Pres. del 21.02.2002 è stata approvata la variante n.1 al suddetto progetto di Parco intercomunale riguardante il territorio del Comune di Raveo;
- con decreto del Presidente della Regione n.0123/Pres. del 08.05.2007 è stato approvato il progetto di ampliamento del Parco intercomunale delle Colline Carniche (comprendendo anche il Comune di Lauco), che costituisce variante n.2 al progetto del Parco medesimo;
- con decreto del Presidente della Regione n.0318/Pres. del 20.11.2009, è stata negata l'approvazione del progetto di variante n.3 al Parco Intercomunale delle Colline Carniche;
- con decreto del Presidente della Regione n.086/Pres. del 26.04.2011 è stata approvata la variante n.4 al progetto di Parco intercomunale, come adottata dalle Amministrazioni comunali di Villa Santina, Enemonzo, Raveo e Lauco;
- con decreto del Presidente della Regione n.0178/Pres. del 09.10.2019 è stata approvata la variante n.5 al progetto di Parco intercomunale, come adottata dalle Amministrazioni comunali di Villa Santina, Enemonzo, Raveo e Lauco;

PRESO ATTO che la Regione FVG, Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio geologico, con decreto n. 2594/AMB di data 14.12.2016, registrato in data 15.12.2016 al protocollo n. 14796, ha concesso al Comune di Raveo un contributo di € 250.000,00, per l'intervento di consolidamento delle frane PAI n. 0302079400 e 030089100 lungo la viabilità Raveo -Pani;

RICORDATO che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 109 del 15.11. 2017 è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di consolidamento di una frana lungo la viabilità Raveo – Pani in Comune di Raveo al Raggruppamento temporaneo di professionisti composto dal capogruppo dott. for. Carlo De Colle, con studio in Tolmezzo, e dal geol. Davide Seravalli, con studio in Gemona del Friuli;

ATTESO altresì che con determinazione n.52 del 13.06.2019, il Responsabile del Servizio tecnico associato tra i Comuni di Villa Santina, Lauco e Raveo, ha formalmente incaricato l'arch. Paola Cigalotto con studio in Udine per la redazione di una variante urbanistica puntuale;

ACCERTATO che la presente variante al Parco intercomunale delle Colline Carniche comprendente i Comuni di Enemonzo, Lauco, Raveo e Villa Santina si è resa necessaria per il recepimento del citato progetto di opera pubblica denominato "intervento di consolidamento di una frana lungo la viabilità Raveo-Pani in Comune di Raveo;

RICORDATO che con l'art. 11 del D.Lgs 4/2008 stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione di piani e programmi;

RICHIAMATA la legislazione vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica costituita dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 come modificato dal D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 e dalla Legge Regionale 06.05.2005, n. 11;

DATO ATTO che la L.R. 16/2008 recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio edilizia, urbanistica attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo”, in vigore dal 13.12.2008, all’art. 4, integra la legislazione regionale vigente in materia di VAS degli strumenti di pianificazione comunale;

PRESO ATTO che tale articolo, tra l’altro, stabilisce che:

- per le finalità di cui all’art.6 del D.Lgs.152/2006, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, l’autorità proponente è l’ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico, l’autorità procedente è l’organo a cui compete l’adozione e l’approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e l’autorità competente è la Giunta Comunale;
- sono considerate piccole aree a livello locale le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali, come definite dalla L.R. n. 5/2007 e le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti stabiliti dall’art. 63 sexies, della L.R. 5/2007;
- per i piani urbanistici che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, l’autorità competente valuta sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente, con i contenuti di cui all’allegato I della Parte II del D.Lgs. 152/2006, se le previsioni derivanti dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi sull’ambiente;

RIBADITO che tale valutazione spetta all’autorità competente, individuata all’art. 4 della L.R. 16/2008, nell’organo della Giunta Comunale;

VISTO il progetto inerente gli interventi di cui sopra, redatto dal Raggruppamento temporaneo di professionisti composto dal capogruppo dott. For. Carlo De Colle, con studio in Tolmezzo e dal dott. Geol. Davide Seravalli, con studio in Gemona del Friuli, e costituito dai seguenti elaborati:

- ✓ Relazione tecnica e paesaggistica-ambientale;
- ✓ Relazione geologica;
- ✓ Piano di sicurezza e di coordinamento;
- ✓ C.T.R.N. – localizzazione interventi;
- ✓ Estratto planimetria catastale;
- ✓ Planimetria generale stato di fatto;
- ✓ Planimetria generale di progetto;
- ✓ Sezioni;
- ✓ Profilo longitudinale;
- ✓ Zonizzazione e norme di attuazione P.R.G.C. vigente;
- ✓ Elenco e analisi prezzi;
- ✓ Computo metrico estimativo e quadro economico;
- ✓ Fotoinserimento – simulazione ante-post operam;
- ✓ Opere d’arte e particolari costruttivi;
- ✓ Cronoprogramma;
- ✓ Computo movimenti terra e inerbimenti;
- ✓ Dichiarazioni;
- ✓ Capitolato speciale d’appalto;

VISTO il progetto di variante n.6 al Parco intercomunale delle Colline Carniche redatto dall’arch. Cigalotto Paola con studio in Udine e costituito dai seguenti elaborati:

- ✓ Relazione illustrativa;
- ✓ Elaborati grafici;
- ✓ Studio di compatibilità idraulica ai fini dell’invarianza idraulica a firma del geol. Davide Seravalli;
- ✓ Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica a firma del dott. For. Carlo De Colle;

PRESO ATTO che dal Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica si evince che:

In base alle analisi effettuate, si ritiene che, nei riguardi della variante n. 6 al Parco Intercomunale delle Colline Carniche, in Comune di Raveo, gli “Interventi di Consolidamento di una frana lungo la viabilità Raveo-Pani” non producano effetti negativi significativi sull’ambiente e sulle aree protette o sensibili, comunque distanti dal sito designato. Per questi motivi e per quelli già elencati all’interno del presente rapporto di verifica, si ritiene non necessaria la procedura completa di Valutazione Ambientale Strategica, di cui alla direttiva 2001/432 CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dd. 27 giugno 2001.;

CONSIDERATO che, nello specifico caso in esame, in rapporto alla scarsa significatività delle modificazioni, non si ritiene necessaria l’acquisizione di pareri e la consultazione di soggetti competenti in materia ambientale esterni all’Amministrazione comunale;

VISTA la Legge Regionale 30 settembre 1996, n.42, e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto “Norme in materia di parchi e di riserve regionali” ed in particolare l’articolo 6 che prevede l’istituzione di parchi comunali ed intercomunali;

VISTA la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i. recante “Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio”;

VISTA la L.R. 21 ottobre 2008, n. 12 e s.m.i. contenente “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio)”;

VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008, la Legge Regionale 06.05.2005, n. 11 e l’art.4 della Legge Regionale n.16 del 12.12.2008;

VISTE le deliberazioni consiliari n. 48 del 18.11.2019 e n. 39 del 22.11.2019, esecutive a norma di legge, con le quali, rispettivamente, i Comuni di Villa Santina e Raveo hanno, tra l’altro, approvato le bozze di convenzioni tra i due Enti per la gestione dei servizi e delle funzioni, in forma associata, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int. (ora art. 3, lett. a) e art. 5 L.R. n. 21/2019), con decorrenza 01.01.2020;

VISTE le relative convenzioni sottoscritte in data 26 novembre 2019 (Scritt. Priv. dal n. 185 al 187 del Comune di Villa Santina – Ente Capofila);

VISTE le deliberazioni giuntali n. 101 e n. 57 del 23.12.2019, esecutive a norma di legge, con le quali, rispettivamente, i Comuni di Villa Santina e Raveo hanno, tra l’altro, approvato la nuova organizzazione degli Uffici e dei Servizi, a seguito dell’attivazione delle suddette convenzioni, e provveduto all’istituzione e pesatura delle Posizioni Organizzative;

VISTI i Decreti n. 14 del 27.12.2019 – Prot. n. 16977 e n. 17 del 07.09.2020 – Prot. n. 7280 del Sindaco del Comune di Villa Santina (Ente Capofila) con i quali sono stati nominati i Titolari di P.O.;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., sulla presente proposta di deliberazione;

VISTO l’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni;

con voti favorevoli, espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto del Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, redatto sulla base dei criteri fissati nell’allegato I del Dlgs 4/2008, dalla quale risulta che la variante n. 6 al progetto di Parco intercomunale delle Colline Carniche comprendente i Comuni di Enemonzo, Lauco, Raveo e Villa Santina (art.6 L.R. n. 42/1996)

non determina effetti significativi sull'ambiente, e quindi non si ritiene assoggettabile alla procedura di VAS;

- 2) di dare atto, altresì, che ai fini del procedimento di valutazione ambientale strategica del presente strumento urbanistico ed ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 16/2008, il proponente è il Servizio urbanistica, edilizia privata, gestione del territorio e tutela dell'ambiente convenzionato tra i comuni di Villa Santina e Raveo, l'autorità procedente è il Consiglio Comunale e l'autorità competente è la Giunta Comunale;
- 3) di condividere e fare proprie le considerazioni e le conclusioni espresse nel Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
- 4) di ritenere, in relazione alla scarsa significatività delle modifiche urbanistiche apportate, non necessaria l'acquisizione di pareri e la consultazione di soggetti competenti in materia ambientale esterni all'Amministrazione comunale;
- 5) di valutare che le previsioni derivanti dall'approvazione della variante in esame non risultano avere effetti significativi sull'ambiente;
- 6) di escludere, per quanto espresso ai punti precedenti, la variante in esame dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in applicazione dell'art. 4 comma 3 della L.R.16/2008;
- 7) di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, espressi separatamente per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente